



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNO

Via Cavour, 24 - 26845 CODOGNO (LO)

Tel. 0377/314331 – Fax 0377/32615

[www.ic-codogno.gov.it](http://www.ic-codogno.gov.it)

e-mail : [segreteria@ic-codogno.gov.it](mailto:segreteria@ic-codogno.gov.it)

[LOIC81700C@ISTRUZIONE.IT](mailto:LOIC81700C@ISTRUZIONE.IT) – [LOIC81700C@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:LOIC81700C@PEC.ISTRUZIONE.IT)

Codice meccanografico: LOIC81700C

## **ORGANI COLLEGIALI D'ISTITUTO E LORO FUNZIONAMENTO**

### **Allegato n. 1 al REGOLAMENTO D'ISTITUTO**

#### **Organi di partecipazione**

- a) Le attività di programmazione e di gestione della scuola si realizzano negli Organi Collegiali previsti dalla Legge: Consiglio di Istituto, Collegio Docenti unitario, Consiglio di Intersezione, di Interclasse, di Classe, Assemblee di classe e Comitato dei genitori.
- b) La composizione degli organi collegiali, le modalità di elezione, la durata delle cariche, nonché tutte le caratteristiche relative al funzionamento, sono definite dalla normativa nazionale.
- c) Le procedure necessarie per assicurarne il funzionamento sono curate dall'ufficio di segreteria.

#### **Consiglio di Istituto e giunta esecutiva**

1. Il Consiglio di Istituto è l'organo collegiale rappresentativo di tutte le componenti della scuola. Composizione e attribuzioni del Consiglio di Istituto sono regolamentate dall'art. 10 del Decreto Legislativo 16/4/94 n. 297 e dal D.l.44/2001 art 33

#### ***Dlg.vo 297/94 Art. 10 Attribuzioni del consiglio di Istituto e della giunta esecutiva***

*1. Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.*

*2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto e ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:*

- a) adozione del regolamento interno dell'Istituto;*
- b) criteri per l'acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;*
- c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;*
- d) criteri generali per la programmazione educativa;*

*e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;*

3. La Giunta Esecutiva sottopone al Consiglio il Programma Annuale; prepara i lavori del consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

## **Art. 6. Collegio dei Docenti**

1. Il Collegio dei Docenti unitario è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico.

2. Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico e predispone il Piano dell'Offerta Formativa. Composizione e attribuzioni del Collegio dei Docenti sono regolamentate dall'art. 7 del Decreto Legislativo 16/4/94 n. 297:

### ***Dlg.vo 297/97 Art. 7 Collegio dei Docenti***

*a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;*

*b) formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto;*

*c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;*

*d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;*

*e) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;*

3. Nell'Istituto possono funzionare, oltre al Collegio dei Docenti unitario, i collegi dei docenti di ordine di scuola; tali collegi definiti " collegio-sezione di scuola..." si occupano di problematiche specifiche dell'ordine di scuola rappresentato e possono deliberare esclusivamente in relazione a materia relativa al solo ordine rappresentato.

4. Il Collegio docenti indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

#### **Art. 7. Consiglio di intersezione, interclasse e di classe**

1. Il Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe è composto, di norma, dagli insegnanti in servizio nel plesso per le scuole dell'infanzia e della scuola primaria, e dai docenti di ogni singola classe per la scuola secondaria. Ad essi si aggiungono i rappresentanti dei genitori.

2. I Consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti dal Dirigente scolastico o da un docente delegato; si riuniscono in orari non coincidenti con l'orario delle lezioni e tale da consentire la partecipazione dei genitori, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

3. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.

#### **Art. 8. Assemblee di classe e Comitato genitori**

1. Composizione e attribuzioni delle assemblee e del Comitato genitori sono regolamentate dall'art. 15 del Decreto Legislativo 16/4/94 n. 297:

*1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di Istituto.*

*2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono istituire un comitato dei genitori dell'istituto.*

*L'assemblea di sezione o di classe può essere convocata previa autorizzazione del Dirigente dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di Istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori.*

2. Le assemblee possono essere convocate anche su iniziativa dell'Istituzione scolastica ed in relazione alle attività didattiche programmate.

3. Queste assemblee possono articolarsi in:

**Assemblee dei genitori di classe:** finalizzate ad affrontare i problemi di carattere generale relativi alla classe. Per le classi prime della scuola primaria è prevista un'assemblea informativa prima dell'inizio delle lezioni, per la presentazione dell'organizzazione didattica e per le informazioni generali dell'attività; un'assemblea specifica viene convocata entro il primo mese di lezione per la presentazione della programmazione didattica, dell'ampliamento dell'offerta formativa e del contratto di corresponsabilità educativa.

**Assemblea dei genitori di plesso (o di alcune classi):** secondo necessità, è diretta ad affrontare tematiche di rilevanza generale (come l'organizzazione complessiva delle attività, l'eventuale elaborazione del curriculum locale) o di interesse specifico relativo alle classi presenti.

4. I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di classe, Interclasse e Intersezione possono costituire un **Comitato genitori** allo scopo di favorire la collaborazione tra le famiglie e gli Organi Collegiali e realizzare iniziative che consentano un'estensione delle attività formative e/o sociali dell'Istituto.

5. Il Comitato genitori può essere costituito anche da genitori che, pur non essendo rappresentanti di classe, vengano designati, con dichiarazione autocertificata, dalla maggioranza dei genitori di ogni singola classe rappresentata.

6. Di norma il Comitato genitori viene costituito a livello di Istituto ed opera unitariamente; tuttavia, per la gestione di problematiche specifiche, il Comitato può articolarsi in comitati di plesso i quali, fatte salve le prerogative dell'Amministrazione scolastica, le competenze degli altri Organi della scuola e il rispetto della normativa, operano con autonomia funzionale.

## **FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

### **Art. 9. Convocazione**

1. La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso, di norma non inferiore a cinque giorni rispetto alla data della riunione.
2. La convocazione viene effettuata dall'ufficio di segreteria, con lettera diretta ai singoli membri degli organi collegiali e mediante affissione all'albo dell'Istituto di copia della convocazione stessa. La lettera di convocazione può essere inviata tramite posta elettronica, tramite gli alunni (quando la convocazione riguardi genitori) o tramite consegna "brevi manu" al personale in servizio, nel caso di rappresentanza diretta del personale stesso. La lettera di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare in ciascuna seduta.

### **Art. 10. Discussione ordine del giorno**

1. Il Presidente pone in discussione tutti gli argomenti all'o.d.g. nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.

### **Art. 11. Diritto di intervento**

1. Tutti i componenti di ciascun organo collegiale hanno diritto d'intervento sugli argomenti in discussione, secondo l'ordine delle richieste di intervento.
2. A ciascun partecipante alla seduta è concesso il diritto di replica sul medesimo punto dell'o.d.g..

### **Art. 12. Votazione**

1. Le votazioni si effettuano in modo palese, per alzata di mano.
2. La votazione è segreta, e deve svolgersi mediante schede, quando riguarda persone determinate o determinabili.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri consiglieri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti si procede con votazioni separate.

### **Art. 13. Processo verbale**

1. Di ogni seduta di ciascun Organo collegiale viene redatto, a cura di un segretario verbalizzante designato dal Presidente, il processo verbale, in formato elettronico o manualmente, su un registro prestrutturato.
2. Il verbale della seduta costituisce la fedele riproduzione, per sintesi essenziale, dello svolgimento dei lavori nella loro sequenza.
3. Nella prima parte del verbale si dà conto dei dati relativi alla validità dell'adunanza (data, ora e luogo delle riunioni, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, l'identificazione dei presenti e degli assenti (con specificazione della sussistenza o meno di giustificazione per questi ultimi), l' o.d.g.
4. Per ogni punto all'o.d.g. si indicano sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).
5. Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione eseguito. Ogni consigliere può chiedere che a verbale risulti sinteticamente il pensiero espresso sulla materia oggetto della deliberazione. I consiglieri hanno facoltà di produrre il testo delle loro dichiarazioni da trascrivere a cura del segretario o da allegare al verbale della seduta.

### **Art. 14. Approvazione del verbale**

1. Il verbale di ciascuna seduta degli Organi collegiali viene approvato subito dopo la conclusione della seduta stessa.
2. Nel caso in cui ciò non sia possibile il verbale viene approvato nella seduta successiva. In questo caso il verbale viene inviato, prima della convocazione della seduta seguente, a ciascun componente l'organo collegiale oppure, nel caso del collegio dei docenti, a ciascun plesso, affinché ogni componente dell'organo abbia la possibilità di prenderne adeguata visione.
3. I componenti dell'organo collegiale che non trovino rispondenza tra quanto riportato nel verbale della seduta in riferimento a quanto, a loro parere discusso e/o deliberato, hanno facoltà di proporre, in sede di discussione, relativa modifica oppure, nel caso di particolari argomentazioni, di produrre a loro volta documenti scritti e di chiedere la loro acquisizione a verbale.
4. I verbali sono depositati presso l'ufficio di segreteria e sono esigibili a tutti i consiglieri e a chiunque, avendo interesse legittimo, ne faccia richiesta.
5. Copia del verbale di ciascuna seduta del Consiglio di Istituto viene affissa all'albo dell'istituto medesimo e vi rimane per un periodo di almeno 15 giorni. Non vengono pubblicati atti e/o deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta degli interessati.

6. I verbali dei Collegi dei Docenti orizzontali di sezioni singole di ordine di scuola vengono inseriti nel registro dei verbali generale del collegio dei docenti. Essi vengono redatti con le modalità previste per gli altri verbali.

#### **Art. 15. Raccolta dei verbali**

1. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito del periodo di durata in carica dell'organo collegiale o nell'ambito di ciascun anno scolastico. I verbali delle sedute di tutti gli organi collegiali, ivi compresi i consigli di classe, possono:

- essere redatti direttamente su apposito registro a pagine prenumerate;
- se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da segretario e presidente;
- se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine, progressivamente numerate, dovranno essere tutte timbrate e firmate sia dal Presidente che dal Segretario che dal Dirigente scolastico (nei casi in cui non presiede), subito dopo l'approvazione da parte dell'organo collegiale. In questo caso, oltre al formato cartaceo verrà conservato, presso la Sede dell'Istituto Comprensivo, anche il formato elettronico.

2. Le delibere sono numerate progressivamente nell'ambito del periodo di durata in carica dell'organo collegiale o dell'anno scolastico.



